



Comune di Reggello

(Provincia di Firenze)

**26° VARIANTE ANTICIPATRICE DEL 1° PIANO OPERATIVO PER LA
MODIFICA E AMPLIAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA
“E9” GIÀ PREVISTA ALL’INTERNO DELL’ESISTENTE ZONA “E8”.**

Loc. Bruschetto – Frazione Leccio

RELAZIONE



FRATELLESI
Calcestruzzi srl




PREMESSA E QUADRO CONOSCITIVO

1 - Premessa:

La Società Pratellesi Calcestruzzi S.r.l. svolge attività estrattiva e di frantumazione inerti da oltre quaranta anni nell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggello Foglio di mappa 82 p.lle 4-239-240-243 per intero e particelle 1-2-6-7-14-93 per porzione e nel Foglio 66 p.lla 70 per porzione.





Sovrapposizione tra Estratti di Mappa catastale e area individuata nel R.U. vigente come "E8" ed "E9".

Su tale area, nel Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Reggello, sono individuate due sottozone "E8" ed "E9" regolate dagli articoli 39 e 40 delle N.T.A.:


- Sottozona "E8" – "Aree di escavazione" (art. 39 delle N.T.A.),
- Sottozona "E9" – "Aree per la prima lavorazione del materiale di escavazione e per la seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti" (art. 40 delle N.T.A.).

Tale ripartizione è stata motivo ostativo al rinnovo della necessaria **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'esercizio dell'attività della Società Pratellesi che sarebbe possibile solo nella sottozona censita come "E9".

Questo perché la Società Pratellesi ha sospeso l'attività estrattiva a causa delle contrarie condizioni del mercato, orientandosi maggiormente verso le attività consentite in "E9" di prima lavorazione del materiale di escavazione e seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti.


Con la variante in oggetto si richiede che la zona "E9" venga ampliata rispetto alla perimetrazione attuale, rimanendo comunque all'interno della zona già identificata come "E8", in modo che le prime lavorazioni del materiale di escavazione e le seconde

lavorazioni di terre e rocce di scavo e di inerti siano consentite in un'area più ampia rispetto a quella attualmente delimitata.



Estratto del R.U. vigente con le aree "E8" ed "E9" esistenti e la "E9" in ampliamento.

2 -Localizzazione dell'area di intervento:



L'area in oggetto si trova nel territorio comunale di Reggello, in prossimità della frazione di Leccio.

Si tratta di una zona che costeggia il fiume Arno ed alla quale si accede dalla Strada Regionale 69 in corrispondenza dalla Località Bruschetto.

L'area, extraurbana, è caratterizzata dalla vicinanza di insediamenti produttivi anche di recente formazione.

3 - Vincoli sovraordinati

La zona interessata dalla variante ricade in gran parte in area vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio: "... i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; ..."

Ai sensi dell'articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR saranno individuati i campi di applicazione della Conferenza paesaggistica prevista dall'articolo 21 della Disciplina stessa; in particolare la Variante in questione, Variante "... ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti che interessino Beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il c.d. "mero adeguamento" di cui all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014)..", ai sensi del comma 3°, lettera e), prevede la "procedura di adeguamento";

Relativamente a tale vincolo si allega anche il contributo già espresso nel merito della valutazione di assoggettamento della Variante alla verifica di V.A.S., dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, in data 30 marzo 2017;



Firenze, _____

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

AL COMUNE DI REGGELLO
comune.reggello@postacert.toscana.it

30 MAR. 2017 N. 07029

Prot. N. **Allegati** Risposta al foglio del **13/03/2017** N. **6295**
Class. **34.19.07/14.1** Fasc.

OGGETTO: Reggello (FI) - Procedimento VAS 26^A variante urbanistica anticipatrice al 1° Piano Operativo - Ripremitrazione area di cava "E8" in frazione Leccio, località Bruschetto Soc. Pratellessi Calcestruzzi Srl

Procedimento: Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 13, cc. 1 e 2 del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 23 della L.R.T 10/2010.

Autorità Competente: Comune di Reggello (FI).

Trasmissione contributo.

In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota inviata dal Comune di Reggello (FI), il 13/03/2017 prot. n. 6295 (pervenuta il 13/03/2017, agli atti prot. n. 0005772 del 15/03/2017) con la quale è stato comunicato l'avvio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, esaminata la documentazione consultabile nel sito web del Comune di Reggello, preso atto di quanto dichiarato nel Documento Preliminare Ambientale, ritenuto che l'intervento non prospetti ulteriori aggravii di impatti paesaggistici, oltre a quelli in essere, si ritiene che la ripremitrazione dell'area di cava possa non essere assoggettata a VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Andrea Pessina)

Il Responsabile del Procedimento: arch. Emanuele Masiello

EM/cb



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it
PEC : mibac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
[http:// www.sbap-fi.beniculturali.it](http://www.sbap-fi.beniculturali.it)

4 - Inquadramento Urbanistico:

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T.)

Il P.I.T. della Regione Toscana 2005-2010 è approvato con delibera n.72 del Consiglio Regionale del 24/07/2007. Successivamente l'atto di Integrazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico è approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, n.37 ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10 novembre 2014, n.65 (norme per il governo del territorio).

La verifica della conformità agli indirizzi e contenuti di atti regionali del P.I.T. - Piano di Indirizzo Territoriale (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 72 del 24.07.2007 e piani di settore regionali) dovrà avvenire anche in considerazione della sua successiva integrazione avente valore di Piano Paesaggistico (PPR approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015).

Gli obiettivi e le azioni della variante puntuale al R.U., per la loro piccola scala, non vanno in contrasto con la pianificazione comunale e sono sicuramente coerenti con gli strumenti di tale pianificazione sovraordinata vigente.

Si tralascia in questa sede l'analisi specifica della coerenza paesaggistica con il PIT-PPR, in quanto per la presenza del vincolo paesaggistico (ex art. 142 comma 1 lett. c - del Codice dei Beni del Paesaggio), la stessa sarà oggetto di specifica valutazione in sede di conferenza paesaggistica, prima dell'approvazione definitiva della variante.

Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è stato approvato nel 1998, ai sensi della L.r. 5/95, come "l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della regione Toscana e la pianificazione urbanistica comunale".

Con Delibera del consiglio provinciale n.1 del 10/01/2013 è stata approvata la variante di




adeguamento del PTCP, efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.11 il 13/03/2013.

Il documento più rilevante del PTCP è la Carta dello Statuto del Territorio che costituisce l'elaborato progettuale di pianificazione con l'analisi conoscitiva del territorio, ad esso è collegato l'elaborato dello Statuto del territorio e le Norme di Attuazione con norme, prescrizioni e direttive per la pianificazione a livello comunale. Si riporta l'estratto con evidenziata l'area in oggetto.

Per quanto detto si ritiene che gli obiettivi e le azioni della variante puntuale al R.U., per la loro

portata, non risultano in contrasto con la pianificazione comunale e possano pertanto ritenersi coerenti con il PTCP.


Estratto del R.U. – Stato attuale:



Estratto del R.U. – Stato Richiesto:



Estratto del R.U. – Stato Sovrapposto:



Estratto delle N.T.A. vigenti – art. 39 e 40:

Il R.U. vigente del Comune di Reggello censisce l'area in uso alla società Pratellesi come "E8" ed "E92 come di seguito definite e **la variante richiesta non prevede modifiche a tali Norme** che quindi rimarranno uguali a quelle vigenti:

Art. 39 - SOTTOZONA E8 - AREE DI ESCAVAZIONE

Rappresentazione grafica:



1 : 2.000

1. La sottozona è costituita da aree extraurbane che risultano ricche nel sottosuolo di giacimenti di minerali di prima e seconda categoria ("pietra forte", "alberese", inerti di cava), suscettibili di nuova attività estrattiva, in adiacenza ad aree già oggetto di totale o parziale escavazione.
2. Tali aree sono individuate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con D.C.R. n. 200 del 7.03.1995 e successive integrazioni e modificazioni.
3. In tale zona sarà ammessa l'attività di escavazione ai sensi della vigente L.R. 78/98 e successive integrazioni e modificazioni. L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune sulla base di un progetto di coltivazione redatto secondo le disposizioni di legge ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fidejussoria, commisurata all'ammontare di una perizia di stima da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione, che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, per la messa in sicurezza e il reinserimento dell'area. Il progetto di coltivazione dovrà tenere presente, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i seguenti criteri tecnici:
 - il rimodellamento dovrà riprendere le linee morfologiche del luogo, mantenendone per quanto possibile le zone di alto e basso topografico, gli spartiacque e le linee di deflusso, in modo che l'area di cava possa reinserirsi senza evidenti rotture morfologiche nel paesaggio circostante.
 - dovrà essere conservata la capacità drenante del reticolo superficiale.
 - I materiali di copertura e di scarto dovranno essere risistemati con pendenze e carichi compatibili con la loro natura, le loro caratteristiche fisicomeccaniche e la morfologia del terreno.
 - Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che acque fangose provenienti dalle superfici escavate e/o dalle aree rimodellate e in fase di ripristino si immettano nel reticolo idrografico superficiale.
 - I piani di coltivazione dovranno essere corredati da una relazione dettagliata a firma del progettista sui flussi e sui volumi del traffico veicolare connessi all'attività, con indicazione planimetrica dei percorsi. Per l'immissione sulla viabilità provinciale dovrà essere rilasciato il parere dell'Amministrazione competente

- I piani di coltivazione potranno essere autorizzati, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni, considerato che, ai sensi dell'ar. 16 della L.R. 78/98, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato

dei lavori di escavazione corredata da un'adeguata documentazione fotografica, da un rilievo planoaltimetrico, sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione delle aree già risistemate così da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.

- I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno contenere un elaborato grafico di coordinamento con i piani di risistemazione di queste, che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dai D.L. 137 e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione della nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altresì attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento e il rispetto delle indicazioni progettuali.

In tali aree è consentita la realizzazione di impianti di prima lavorazione (lavaggio, frantumazione e

selezione) dei materiali estratti. Gli impianti di prima lavorazione, poiché complementari all'attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle zone destinate all'escavazione e saranno autorizzati contestualmente ad essi. E' consentita anche la costruzione a carattere provvisorio di strutture e fabbricati ad esclusivo servizio degli impianti e dell'attività produttiva (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi, locali per ricovero del personale).

Al termine dell'escavazione l'impianto a servizio dell'area estrattiva, dovrà essere smantellato unitamente alle strutture ed ai fabbricati connessi, e l'area risistemata secondo quanto indicato negli elaborati progettuali e restituita all'attività preesistenti.

4. E' consentito il recupero dei luoghi di escavazione anche per lo stoccaggio di inerti sterili, previo studio idrogeologico e di compatibilità ambientale e previo parere degli enti preposti alla tutela idrogeologica e dell'igiene.

5. Le utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

Art. 40 - SOTTOZONA E9 - AREE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL MATERIALE DI ESCAVAZIONE E PER LA SECONDA LAVORAZIONE DI TERRE E ROCCE DI SCAVO E DI INERTI

Rappresentazione grafica:



1 : 2.000

1. Sono zone destinate a impianti di prima lavorazione di "pietra forte " o di inerti di cava. In tale sottozona sono consentiti oltre agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente per le zone agricole, interventi per la realizzazione di impianti di prima lavorazione di "pietra forte" o dei materiali inerti escavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e selezione). E' altresì consentita attività di seconda lavorazione e commercializzazione sia di terre e rocce di scavo, che di inerti provenienti da cantieri edili, secondo quanto disciplinato dalle specifiche normative di riferimento.
2. Per svolgere tali attività è necessario avere la disponibilità dell'area e tutti i requisiti indicati nella normativa regionale. All'interno di detta area dovranno essere previsti tutti gli impianti e i servizi (ricovero macchine, servizi mensa, uffici), necessari alla produzione del prodotto finito, gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di trattamento delle acque e dei fanghi di lavorazione. Gli impianti, complementari della attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle adiacenti zone destinate alla escavazione. Lo smaltimento dei rifiuti di cava e di lavorazione inerti dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti in relazione al ciclo produttivo di provenienza di tali materiali.
3. In tale sottozona inoltre, nelle more del ripristino definitivo è consentito, a tempo determinato, anche il deposito controllato di inerti sterili in relazione al ciclo produttivo da cui provengono nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora per quest'ultima destinazione d'uso siano necessarie costruzioni, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.
4. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.
5. Sui fabbricati realizzati ai sensi del predetto articolo è sempre vietato il cambio di destinazione d'uso.

OMISSIS